



prassi

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI AI LAVORATORI

(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)

L'INL, con nota n. 4538/2018, ha fornito precisazioni in materia di tracciabilità delle retribuzioni in vista dell'entrata in vigore delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2018, che, come già comunicato, ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L'obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le P.A., di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità possibili per effettuare la corresponsione della retribuzione sono le seguenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Ricordiamo anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Violazioni

L'INL ritiene che la violazione dell'obbligo risulti integrata:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.



Contestazione

Ai fini della contestazione, l'INL ritiene necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Per la contestazione dell'illecito al trasgressore si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.

Pertanto, la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'articolo 16, L. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul codice tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto è l'ITL.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell'INL entro 30 giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto.

Brescia, 20 giugno 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it